

V.G. RG 16307/2019

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

Il giudice delegato

vista l'istanza della ricorrente ***** residente a *****

in ***** cod. fisc. ***** per l'accesso alla

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli
7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un
piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

- che la ricorrente è un "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona
fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del
tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, la ricorrente:
non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto
provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha dichiaratamente mai fatto ricorso ad una
delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.
nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di
annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis
della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della
situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

- verificata la completezza della documentazione quanto ai profili sopra indicati e
rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai
creditori nell'ultimo quinquennio e che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

- ritenuto tuttavia che occorre avere evidenza - attraverso idonea integrazione
documentale (reddituale/patrimoniale aggiornata) e vaglio/relazione
integrativa dell'OCC: a) della solvibilità/affidamento patrimoniale delle donanti

alluviale

in rapporto di parentela/affinità con la proponente (mamma e suocera) le quali hanno assunto l'impegno di sostenere economicamente la fattibilità del piano per ulteriori 24 mesi dalla omologa mediante il versamento di € 1500,00 ciascuna; b) analogamente e per le medesime finalità, della solvibilità/capacità reddituale del coniuge della ricorrente il quale dovrebbe garantire il sostentamento della famiglia per le spese correnti e necessarie mediante apporto di € 1200,00 mensili (si richiede all'uopo la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni);

- rilevato che il Tribunale dovrà compiutamente ed ulteriormente valutare l'attuabilità dell'operazione contrattuale in corso con la società *****
***** in ragione del preliminare sottoscritto in data 26.09.2019;
che, in particolare, non appare immediatamente realizzabile anche in caso di omologa - a fronte del pagamento dei minori importi eseguiti e/o previsti di € 25.000,00 ed € 75.000,00 da parte del promissario acquirente - la condizione della estinzione della procedura esecutiva e della cancellazione di ogni formalità gravante sull'immobile (ciò che in ogni caso potrebbe avvenire solo con il consenso del creditore ipotecario) prima ancora del versamento, previsto solo all'atto del rogito, del residuo prezzo pari al maggiore importo di € 520.000,00;
che a tal fine occorre acquisire anche idonea documentazione da cui desumere la concreta solvibilità/solidità patrimoniale e le prospettive di effettivo adempimento della società promissaria acquirente (la quale invero allo stato non ha fornito idonea garanzia né, sulla base della visura camerale allegata, risulta avere regolarmente depositato i bilanci successivi all'esercizio 2016);
- che occorre acquisire chiarimenti anche in ordine all'avvenuto versamento, in favore del venditore dell'immobile sito in via delle Zoccolette, del maggior prezzo di acquisto (essendo il prezzo complessivamente indicato in € 1.020.000,00) ove esso non sia stato interamente coperto/assorbito dall'accordo del mutuo ipotecario (e ciò al fine di accertare che non vi siano ulteriori posizioni creditorie in essere e da azionare nei confronti della proponente);
- ritenuto - attesa la pendenza della procedura esecutiva finalizzata alla vendita immobiliare (fissata alla data del 26.3.2020) la cui prosecuzione, nelle more del presente procedimento, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed attesa

l'assenza di atti in frode ai creditori – che si possa disporre cautelativamente la sospensione della detta procedura esecutiva n.r.g. 822/2017 pendente innanzi il Tribunale di Roma in danno della debitrice istante *****

- visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012

PQM

Dispone allo stato la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 822/2017 pendente innanzi il Tribunale di Roma in danno della debitrice istante *****

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del **14.04.2020 ore 9.30**;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza unitamente alle informazioni/evidenze integrative di cui sopra, da rimettersi anche al G.D.


dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito [WWW.Tribunale.roma.it.;](http://WWW.Tribunale.roma.it;)

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Roma 24.2.2020

Il Giudice

dott. Francesco Vitale



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



27 FEB. 2020

Roma, il _____
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORTI